



LICEO GINNASIO STATALE "G. D'Annunzio"

Distretto Scolastico n° 12 Via Venezia,41 – 65121 PESCARA - Codice Scuola PEPC010009 – Fax : 085-298198

Tel. 085-4210351 - Segreteria C.F. 80005590684 E-MAIL : pepc010009@istruzione.it

Internet : www.liceoclassicope.gov.it

Prot. n°752/1.1.c

Pescara, 03 febbraio 2018

Revisionato Consiglio d'Istituto del 15 dicembre 2017

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Il Regolamento d'Istituto, redatto in ottemperanza al D.L.vo n°297 del 16/04/1994, del vigente C.C.N.L. "comparto scuola" e al D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche di cui al D.P.R. 235 /07, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 5 dicembre 2008 e revisionato nella seduta del 06 settembre 2016, contiene le norme che disciplinano la vita scolastica del Liceo Ginnasio Statale "G. D'Annunzio" di Pescara, fondate sui principi della legalità, della trasparenza e della equità.

ART.1

1. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno l'obbligo di osservare il presente Regolamento d'Istituto.
2. Esse devono adoperarsi perché sia mantenuto nell'Istituto un clima di reciproco rispetto, presupposto essenziale per un corretto svolgimento dell'attività educativa e didattica.
3. Il Regolamento può essere integrato, modificato o invalidato del tutto o in parte dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART.2

Il Liceo Classico "G. D'Annunzio" di Pescara è una comunità democratica che agisce nel rispetto delle leggi dello Stato, nello spirito della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale del diritto dell'infanzia; esso si qualifica come:

- 1) luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, la consapevolezza e la valorizzazione dell'identità, lo sviluppo della coscienza critica,
- 2) luogo di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volto della crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nella comunità scolastica ognuno, con pari dignità e nel rispetto della diversità dei ruoli, contribuisce a formare il cittadino, a realizzare il diritto allo studio, a sollecitare lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, a recuperare le situazioni di svantaggio;
- 3) luogo che fonda il progetto formativo e l'azione educativa sulla qualità delle relazioni e sul raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva;

4) luogo che favorisce e rispetta la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione ed opera per l'abbattimento di ogni barriera sociale e culturale;

5) comunità che fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità, partecipazione.

Pertanto il Liceo si impegna a

- Promuovere iniziative e attuare strategie volte all'accoglienza e all'integrazione degli studenti nella comunità scolastica e alla tutela della cultura degli studenti stranieri mediante attività interculturali
- Fornire un ambiente favorevole alla crescita della persona, assicurando la salubrità e la sicurezza degli ambienti resi idonei ad accogliere gli studenti portatori di handicap;
- Offrire un servizio educativo - didattico di qualità, progetti formativi aggiuntive e/o integrativi, servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica, iniziative concrete di recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché di prevenzione e recupero della dispersione scolastica.

ART.3

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:

contestualmente all'iscrizione al Liceo è richiesta da parte dei genitori e degli studenti un Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica studenti e famiglie secondo il documento allegato.

TITOLO I

NORME STUDENTI

ART.4

DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'accesso alle conoscenze e ai saperi e una crescita civile e democratica costituiscono i diritti fondamentali dello studente.

Pertanto gli studenti hanno diritto:

- all'accoglienza nella comunità scolastica come giovani soggetti portatori di diritti specifici, e come potenziali cittadini che concorreranno allo sviluppo della vita sociale e produttiva del Paese.
- alla salvaguardia della originalità e della diversità attraverso una educazione effettivamente rispettosa del pluralismo culturale, etnico, religioso che escluda e combatta ogni forma di fondamentalismo e realizzi di fatto le condizioni di uguaglianza previste dall'art. 3 della Costituzione Italiana;

- ad essere trattato con gli stessi criteri di obiettività e di equità, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale (New York 20.11.1989);
- ad un'azione educativa che solleciti una diretta partecipazione a tutti i momenti della vita scolastica;
- all'accesso a strumenti culturali indispensabili per l'elaborazione di un sistema di valori nei quali possano riconoscersi e che contribuiscano a dare un senso alle proprie esperienze personali e alla propria collocazione nella società;
- ad un'adeguata accoglienza che favorisca l'inserimento e l'integrazione specialmente nella fase d'ingresso alla classe iniziale e in situazioni di rilevate necessità. Nei primi giorni dell'anno scolastico i Consigli delle quarte ginnasiali provvedono a delineare ed attuare strategie per accogliere gli studenti e rimuovere ostacoli per un rapido inserimento nella vita di gruppo;
- ad una trasparente e tempestiva valutazione, mediante la comunicazione del voto, volta a sollecitare un'autovalutazione e una precoce individuazione del valore formativo dell'errore.
- al rispetto di razionali tempi di studio da dedicare allo svolgimento dei compiti a casa. Il Consiglio di classe si fa garante di una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro;
- alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che i docenti posseggano o abbiano bisogno di acquisire per motivi educativo - didattici;
- alla conoscenza, attraverso il contratto formativo, degli obiettivi didattici ed educativi del loro curriculum e del percorso per conseguirli;
- all'utilizzazione, nei limiti imposti dal presente regolamento, di tutte le strutture e delle risorse materiali a disposizione della scuola, che si impegna a fornire strumentazioni tecnologiche adeguate atte ad assicurare un ambiente salubre e sicuro anche per gli studenti con handicap;
- al sostegno, alla promozione della salute e all'assistenza psicologica in collaborazione con ASL (C.I.C.), nei limiti delle strutture e delle risorse;
- alla presentazione di reclamo al Dirigente Scolastico, sia in forma scritta che orale, quando si ritenga che ci siano state inadempienze, irregolarità e violazioni di diritti o interessi nei loro confronti;
- a partecipare alle attività parascolastiche ed extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF);
- ad una propria bacheca per le comunicazioni inerenti alla vita scolastica;
- alla frequenza delle attività didattiche integrative, di recupero e approfondimento che la scuola organizza;
- all'uso, nei limiti previsti dal presente regolamento e all'interno di norme stabilite, delle strutture e delle attrezzature della scuola, anche nelle ore pomeridiane per attività parascolastiche ed extrascolastiche, nonché per assemblee autorizzate, per comitati studenteschi, per ogni eventuale associazione autorizzata dalla scuola.

ART. 5

DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti:

- Ad impegnarsi, con una regolare frequenza e con uno studio assiduo, a realizzare la propria formazione;
- Ad avere rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il Personale della scuola e dei loro compagni;

-
- A partecipare con lealtà alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo;
A partecipare alla vita della scuola con animo e metodo democratici, combattendo ogni forma di violenza e di intolleranza e rispettando le leggi e i regolamenti;
- Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici non arrecando danni al patrimonio della scuola, che va considerato un bene comune;
- A curare e rendere accogliente l'ambiente scolastico, consapevoli del suo valore materiale e simbolico;
- Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

NORME COMPORTAMENTALI

ART.6

ENTRATA – USCITA – VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Gli studenti, attraverso l'ingresso principale, entrano nell'edificio scolastico e quindi nelle rispettive aule, dove sono accolti dai docenti della prima ora, alle ore 8.10, al suono della prima campana. Alle ore 8.15, al suono della seconda campana, hanno inizio le lezioni.

Il compito di vigilanza sugli studenti è affidato al personale docente e ai collaboratori scolastici.

Al termine delle lezioni l'uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio e dei collaboratori scolastici.

ART.7

RITARDI

L'insegnante della prima ora, per delega del Dirigente Scolastico, può consentire l'ingresso fino alle ore 8.25 .

Il ritardo viene annotato sul registro di classe dal docente della prima ora, anche al fine di segnalare o prevenire eventuali ritardi abituali.

I ritardi oltre questo limite comportano l'ingresso alla seconda ora .

ART. 8

FREQUENZA

La frequenza degli studenti è obbligatoria, sia alle lezioni che alle altre attività che vengono svolte nel contesto scolastico, ivi comprese le assemblee regolarmente autorizzate.

ART. 9

COMPORTAMENTO IN AULA

Gli studenti sono tenuti, durante le ore di lezione, a prestare la dovuta attenzione ed a partecipare attivamente al dialogo educativo.

Durante l'avvicendamento degli insegnanti non è permesso uscire dalle aule.

ART. 10

INTERVALLO

Durante l'intervallo, della durata di dieci minuti, gli studenti possono circolare all'interno dell'edificio e in uno spazio all'aperto ben delimitato.

E' fatto divieto agli studenti di uscire dall'Istituto.

Durante l'intervallo la vigilanza è assicurata dai docenti e dal personale ausiliario. Il rientro in aula deve avvenire con tempestività e puntualità.

ART. 11

USCITE TEMPORANEE E ANTICIPATE

Durante le ore di lezione tutti gli studenti hanno il dovere di essere presenti nelle aule, nei laboratori e nella palestra dove si svolgono le attività scolastiche.

I docenti possono concedere un brevissimo permesso di uscita a non più di uno studente per volta.

L'uscita anticipata degli studenti può avvenire su richiesta dei genitori, per validi motivi e di norma non prima della quarta ora di lezione.

Essa è registrata dal Docente di classe.

Non vengono accolte richieste fatte a mezzo telefono dai genitori, salvo che per gravi motivi di famiglia. L'uscita anticipata degli studenti maggiorenni per validi motivi è concessa previo avviso alla famiglia.

ART. 12

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

È obbligatorio per i genitori firmare la giustificazione di ogni assenza dalle lezioni degli studenti minorenni.

Le assenze sono giustificate dal docente di classe .

La scuola è tenuta a notificare al genitore la mancata giustificazione.

All'inizio di ogni anno scolastico la Segreteria della scuola rilascia al genitore un apposito libretto per giustificazioni .

Gli alunni maggiorenni possono ritirarlo personalmente. Il duplicato in caso di smarrimento, è consegnato soltanto ai genitori, direttamente allo studente se maggiorenne, dopo comunicazione alla famiglia del numero totale di assenze fino alla data di smarrimento.

Se gli studenti eccezionalmente si presentano senza giustificazione scritta, sono ugualmente riammessi a scuola, ma sono tenuti a presentarla il giorno dopo.

La mancata presentazione della richiesta di giustificazione va registrata dal docente di classe sul registro elettronico.

Per le assenze causate da malattia, quando esse si protraggono oltre il quinto giorno, è doveroso esibire il certificato medico comprovante l'avvenuta guarigione.

Sono ammessi 4 ingressi irregolari (posticipati/uscite anticipate) . Oltre ciò è richiesta obbligatoriamente la presenza di un genitore , anche per gli alunni maggiorenni.

È compito del docente coordinatore di classe segnalare al Dirigente Scolastico i casi di numero eccessivo di assenze e di abituali ritardi.

Le assenze collettive non riconducibili a partecipazione a manifestazioni pubbliche o ad obiettivi impedimenti sono considerate assenze ingiustificate; gli studenti sono riammessi a scuola ma la loro assenza ingiustificata verrà notificata alle famiglie. Le assenze ingiustificate incidono sul voto di comportamento.

L'assiduità delle frequenze è considerato elemento positivo di valutazione in sede di scrutinio finale, e per l'assegnazione del credito scolastico (agli studenti liceali).

ART. 13

DIVIETO DI FUMO

Ai sensi delle vigenti disposizioni è vietato agli studenti fumare nelle aule, nelle palestre, nella biblioteca, nei bagni, nei corridoi e in ogni locale dell'edificio scolastico. Il divieto è esteso anche agli spazi all'aperto di pertinenza della scuola (cortile scolastico, scale antincendio,ecc.)

ART. 14

SERVIZI IGIENICI

Gli studenti sono tenuti a servirsi dei bagni dei piani dove sono dislocate le proprie aule, restano rigorosamente divisi i bagni per le ragazze da quelli per i ragazzi.

Il personale ausiliario è tenuto a vigilare sul rispetto di tale norma.

ART. 15

ACCESSO ALLE AULE VUOTE

Agli studenti è vietato entrare nelle altre aule quando queste sono vuote perché gli alunni sono assenti o impegnati in palestra o nei laboratori.

È cura degli allievi custodire gli effetti personali (denaro, orologi, telefonini, ecc.).
L'istituto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali smarrimenti o asportazioni.

ART. 16

USO DEL CELLULARE

L'uso dei cellulari da parte degli studenti e/o dei docenti durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato. Se un alunno viene sorpreso mentre utilizza il cellulare o altro strumento simile (ipod , iphone, mp3, ecc.) il docente è tenuto ad informare la presidenza, consegnando lo strumento se prelevato provvisoriamente dall'alunno. Il cellulare verrà temporaneamente conservato ivi, fino al ritiro, che dovrà essere fatto personalmente da uno dei genitori dell'alunno medesimo. All'alunno saranno applicate sanzioni, indicate in dettaglio dal Regolamento disciplinare, la cui natura e gravità saranno valutate dal Dirigente Scolastico.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

ART. 17

PRINCIPI GENERALI

- a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- b) la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni;
- c) in nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive delle altrui opinioni;

- e) allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica, quando le stesse prevedono l'allontanamento;
- f) nei periodi di allontanamento il C.d.C. può prevedere un rapporto con lo studente e con i genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

ART. 18

COMPORAMENTI E MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerate mancanze disciplinari:

- A) non osservanza dei doveri scolastici;
- B) negligenza abituale;
- C) disturbo al normale andamento dell'attività didattica;
- D) assenze ingiustificate;
- E) falsificazioni di firme, di documenti ufficiali della scuola e sottrazioni degli stessi;
- F) violazione del regolamento interno;
- G) fatti che turbano il regolare andamento della scuola;
- H) danneggiamento della struttura e del patrimonio della scuola;
- I) offese al decoro e alla dignità della persona, alle convinzioni religiose ed alle istituzioni;
- L) offese alla morale e oltraggio alla scuola, al dirigente scolastico, ai docenti e al personale ATA;
- M) il reiterarsi delle infrazioni relative ai punti H,I,L.

Le mancanze comportamentali vengono sanzionate anche durante le visite di istruzione.

ART. 19

REGOLAMENTO DISCIPLINARE ALUNNI

Il Liceo ha deliberato un apposito regolamento disciplinare utile a sottolineare le finalità educative di ogni azione al riguardo messa in atto dalla scuola. A tale Regolamento si rimanda per ogni aspetto relativo ad ambito di pertinenza, competenze, sanzioni, reclami, organi di garanzia.

TITOLO II

NORME – DOCENTI

ART. 25

ORARIO DI SERVIZIO

Il personale docente è tenuto ad osservare l'orario di servizio previsto dal CCNL della scuola.

I Docenti durante le ore a disposizione per il completamento dell'orario di cattedra sono tenuti a restare in Istituto per essere utilizzati in ogni momento, essendo l'ora a disposizione prestazione di servizio dovuto. Ogni variazione dell'orario giornaliero delle lezioni per giustificati motivi deve essere preventivamente comunicata al Dirigente scolastico.

ART. 26

INGRESSO ED INIZIO DELLE LEZIONI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli studenti , essi sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi

ART. 27

ASSENZE, FERIE E PERMESSI

1. In caso di assenza per motivi di salute, i Docenti, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, comunicano per telefono o telegrafo in segreteria, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, l'impossibilità di prestare servizio avendo cura di indicare la durata presumibile .

Nel caso in cui il docente possa prevedere la necessità di un giorno o di un periodo di assenza per motivi di salute predeterminabile sia in ordine alla data che alla durata, è bene presentare l'istanza con il massimo anticipo possibile, per consentire al Dirigente scolastico di provvedere agevolmente alla sostituzione.

Per quanto riguarda il permesso per motivi personali o familiari documentati e autocertificati , i Docenti presentano la richiesta scritta in segreteria con un congruo numero di giorni di anticipo, fatti salvi i casi impreveduti ed imprevedibili legati ad eccezionali urgenze, per i quali è necessario contattare il Dirigente scolastico o, in sua assenza, il docente collaboratore vicario per rappresentare il caso di necessità.

Per quanto riguarda le ferie per un massimo di sei giorni in periodi di attività didattica ed i permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque per un massimo di due ore, essi possono essere concessi dal Dirigente Scolastico su domanda documentata anche con autocertificazione e prodotta possibilmente con congruo anticipo.

Ogni altro tipo di congedo previsto dal CNL può essere concesso sempre e solo a domanda.

ART. 28

OBBLIGO DI LAVORO

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal piano di attività e sono diretti allo svolgimento dell'attività di insegnamento e di tutti gli ulteriori compiti di programmazione, progettazione, ricerca valutazione e documentazione necessari all'efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:

1. attività di insegnamento;
2. attività funzionali all'insegnamento;
3. attività aggiuntive.

ART. 29

VIGILANZA

Prioritariamente al docente della prima ora di lezione è affidato il compito di giustificare le assenze.

Il docente, tenuto ad esercitare la vigilanza, risponde del comportamento degli studenti, in aula ed in tutti gli ambienti scolastici. Durante le ore di insegnamento il docente non può abbandonare l'aula.

In caso di giustificato bisogno deve assicurare la vigilanza tramite un collaboratore scolastico.

Il medesimo comportamento deve essere tenuto durante le esercitazioni pratiche, onde evitare che gli studenti possano cagionare danni diretti e indiretti. Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni o del personale devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente scolastico. Il docente è tenuto a regolare le uscite degli alunni durante le ore di lezione per valido motivo ed a verificare il rientro tempestivo dei medesimi.

ART. 30

MATERIALE DIDATTICO

In caso di rottura o cattivo funzionamento del materiale didattico in dotazione della scuola il docente deve segnalarlo al Dirigente scolastico riferendo sulle cause ed indicare gli eventuali responsabili.

La mancata segnalazione comporta l'attribuzione delle responsabilità a carico del personale stesso.

Il docente è tenuto a controllare l'utilizzo del materiale didattico in modo che siano evitati danni dovuti a negligenza o a cattivo uso.

ART. 31

INTERVALLO

La vigilanza degli studenti , durante i dieci minuti di intervallo, è compito del personale docente e del personale ausiliario secondo le proprie competenze

ART. 32

REGISTRO

Ogni professore deve tenere diligentemente il registro elettronico, registrando sullo stesso . i voti del profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati , le assenze degli allievi.

ART. 33

COMPITI IN CLASSE - INTERROGAZIONI - LAVORO DOMESTICO

I compiti in classe, da non far coincidere nella stessa giornata, nella stessa classe per più di due discipline, sono corretti nel tempo stabilito dal Collegio dei docenti e restituiti agli alunni con un'adeguata analisi valutativa attuata con le apposite griglie deliberate dal Collegio dei docenti. Subito dopo la restituzione, i compiti vanno depositati in Presidenza, previa registrazione. La data di effettuazione deve essere programmata e comunicata con un congruo numero di giorni di anticipo ed i contenuti devono essere attinenti alle unità didattiche svolte.

Gli studenti che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alle verifiche scritte, sono sottoposti dal docente a prove di verifica suppletive, previo avviso agli stessi e compatibilmente con le esigenze didattiche.

A ciascuno studente, nella stessa giornata scolastica, non potrà essere somministrata più di una verifica scritta. Inoltre ciascuno studente non potrà sostenere più di due verifiche orali, fatta eccezione per particolari esigenze di valutazione che possono verificarsi nei periodi di fine quadrimestre. In ogni fase del lavoro scolastico lo svolgimento delle verifiche potrà adeguarsi a esigenze avanzate dal Gruppo-classe, in termini di programmazione periodica delle prove, se consentita dai singoli docenti.

ART. 34

RAPPORTI DEL DOCENTE CON LA FAMIGLIA

I docenti operando con trasparenza ed evitando atteggiamenti e giudizi che possano suscitare fraintendimenti, instaurano rapporti sereni e proficui con le famiglie degli studenti.

Le comunicazioni alle famiglie sul profitto scolastico degli studenti sono:

- in forma individuale: ogni docente riserva mensilmente un'ora antimeridiana del proprio orario settimanale, secondo quanto previsto dalle disposizioni interne, previa comunicazione alle classi

- in forma collettiva: il Collegio Docenti fissa annualmente il numero e la durata dei ricevimenti collettivi dei genitori, da tenersi in ore pomeridiane;

- in forma scritta: il Dirigente scolastico, su segnalazione del Consiglio di classe o di un docente, informa la famiglia dello studente qualora le circostanze lo richiedano.

Negli ultimi trenta giorni di lezione, non si dà luogo alle predette forme di comunicazione.

ART. 35

INCOMPATIBILITA'

Per quanto concerne le lezioni private e l'espletamento della libera professione i Docenti sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti.

TITOLO III

NORME PERSONALE A.T.A.

ART.36

MANSIONI

Il personale A.T. A è tenuto, a seconda dei profili professionali, salvo casi particolari determinati da inderogabili esigenze di servizio, a svolgere le mansioni previste dal C.C.N.L. del comparto scuola e dalla contrattazione decentrata a livello d'Istituto.

ART.37

ORARIO DI SERVIZIO

Il personale è tenuto ad osservare l'orario di servizio secondo il turno stabilito e a prestare eventuali attività aggiuntive nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Il personale, prima di iniziare il servizio ed al termine dello stesso, deve personalmente registrare la presenza.

ART.38

ASSENZE, FERIE E PERMESSI

In caso di assenza per legittimo impedimento, il personale è tenuto ad avvertire tempestivamente il Direttore amministrativo e/o il Dirigente scolastico comunque e non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, fatta salva l'ipotesi di comprovato impedimento.

Per quanto riguarda la disciplina delle ferie e delle festività sopprese, dei permessi retribuiti e brevi, delle assenze per malattia e dell'aspettativa per motivi di famiglia si fa riferimento alla normativa del vigente C.C.N.L.

ART. 39

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il personale è tenuto, nell'interesse degli utenti a svolgere il servizio con diligenza ed impegno, nonché ad adoperarsi per il buon funzionamento della scuola.

Le mansioni sono eseguite con modi gentili e cortesi, osservando un comportamento decoroso e dignitoso.

Il personale favorisce i rapporti di collaborazione tra la scuola e le famiglie con correttezza, serenità e trasparenza.

ART. 40

INCOMPATIBILITA'

Il personale, se a tempo pieno, non può svolgere attività commerciale, impiegatizia, industriale o artigianale in proprio, né alla dipendenze di privati o di altri enti pubblici.

ART.41

TERMINE DEL SERVIZIO

Al termine del servizio giornaliero e prima che abbandoni il posto di lavoro, i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare la perfetta chiusura degli impianti idrici ed elettrici, delle finestre e delle porte di comunicazione e di ingresso.

ART. 42

RESPONSABILITA'

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare per evitare fatti incresciosi; essi tuttavia, non rispondono degli oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli studenti e del personale scolastico devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente scolastico.

TITOLO IV

NORME GENITORI

ART. 43

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

I genitori hanno diritto:

- a conoscere l'offerta formativa all'inizio dell'anno scolastico;
- a contribuire al processo educativo, a conoscerne l'evoluzione e a fornire ai docenti tutte le informazioni utili allo scopo;
- ad essere coinvolti nella realizzazione del progetto educativo in quanto figure di prima importanza per l'adolescente al fine di individuare interventi formativi il più possibile sintonizzati e, ove necessario, dialetticamente definiti;
- a cooperare con i docenti al fine di individuare e rimuovere ogni ostacolo alla crescita armoniosa e sicura e a favorire lo sviluppo delle normali tendenze;
- ad essere informati in modo chiaro ed esauriente sull'andamento scolastico dei figli.

I genitori sono tenuti:

- a promuovere nei figli l'assunzione di responsabilità ed insegnare loro a rifiutare comportamenti scorretti di vario genere;
- a rispettare la professionalità dei docenti evitando interferenze nell'esercizio della libertà d'insegnamento;
- a rispondere a tutte le convocazioni scritte e telefoniche della scuola,;
- a firmare le pagelle e ogni altro documento di valutazione dei propri figli per presa visione;
- a custodire i libretti di giustificazione dei figli minorenni e a firmare, volta per volta, la richiesta di riammissione;
- ad intervenire, nei momenti di eventuale tensione nella vita scolastica, al fine di meglio comprendere e rimuovere le cause che possano alimentare condizioni di disagio e protesta;
- ad esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo negli ordini collegiali di istituto (consigli di classe e d'istituto) e negli organi distrettuali, provinciali e nazionali;

- a partecipare alle assemblee di classe e d'istituto e a far parte, se eletti, del comitato dei genitori.

TITOLO V

NORME COMUNI

ART.44

DIVIETO DI FUMO

E' severamente vietato fumare nei locali dell'Istituto ai sensi della legge come disciplinato in appositi circolari ed avvisi..

ART.45

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in Istituto avvengono solo mediante circolari/avvisi a firma del Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal Docente vicario. Ogni comunicazione viene affissa sul sito istituzionale del Lico: www.liceoclassicope.gov.it

ART.46

IGIENE DEGLI AMBIENTI

Tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute al puntuale rispetto delle norme di igiene in ogni parte dell'Istituto.

A tutela della salute e dell'integrità fisica degli utenti è approntato un armadietto per il pronto soccorso.

ART. 47

SERVIZIO BIBLIOTECA D'ISTITUTO

Nel Liceo è presente una biblioteca.

Nei tempi e nei modi che saranno annualmente comunicati, sono ammessi al servizio prestito gli studenti, i docenti, il personale non docente, i genitori degli studenti e gli ex-studenti.

Il servizio di consultazione è gratuito.

ART. 48

SERVIZIO PRESTITO DELLA BIBLIOTECA

Gli alunni, i Docenti e gli altri interessati sono ammessi al servizio prestito della biblioteca alle condizioni e con le modalità che sono rese pubbliche all'inizio dell'anno scolastico.

Il prestito di un libro implica, da parte del ricevente, la piena responsabilità della relativa conservazione; di ogni libro, all'atto della consegna e della restituzione, viene constatato lo stato. I libri danneggiati o dispersi devono essere sostituiti dai consegnatari.

Il prestito è concesso al massimo per due volumi in una volta, con esclusione di volumi enciclopedici, e per il tempo di non oltre venti giorni; il servizio ha termine il 20 maggio, prorogabile al 20 luglio per gli studenti delle classi terminali. Il personale addetto al prestito procede al controllo del registro dei prestiti ed alla segnalazione al Dirigente scolastico di eventuali irregolarità nella restituzione dei volumi.

ART. 49

USO DELLA FOTOCOPIATRICE

L'istituto assicura un servizio di fotocopiatura così regolamentato:

1. Il compito di effettuare fotocopie è affidato ai collaboratori scolastici designati ad inizio anno dal Direttore amministrativo;
2. Le fotocopie vanno programmate dai docenti almeno due giorni prima se in numero cospicuo (es. per compiti in classe, verifiche scritte, approfondimenti tematici, ecc) e comunicate, per maggior garanzia, al Collaboratore scolastico incaricato, oppure se in numero limitato potranno essere effettuate tutti i giorni affidandole al collaboratore di piano.

ART. 50

PALESTRA, AULE SPECIALI E LABORATORIO

Il funzionamento della palestra, delle aule speciali e del laboratorio è regolato dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da facilitarne l'uso, ove necessario anche in orario pomeridiano, da parte degli studenti. La cura e la manutenzione delle attrezzature sono assicurate dai docenti, responsabili subconsignatari. L'uso della palestra è disciplinato in modo da permettere, in via subordinata, la disponibilità ad altri istituti o associazioni che abbiano titolo per essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, su delega dell'ente locale competente, che

forniscano le prescritte garanzie di legge. Il Dirigente Scolastico affida, ad un docente la funzione di Responsabile della palestra o dei laboratori, tenendo conto dell'entità degli impegni di servizio.

ART. 51

OBBLIGHI

Per quanto riguarda gli obblighi del personale scolastico non previsti nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. e/o nelle norme in vigore.

ART. 52

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno

ART.53

LIBERTA' SINDACALE

I diritti e le libertà sindacali sono regolati dalle disposizioni previste nel vigente C.C.N.L. In ogni caso l'Istituto assicura spazi utili all'informazione sindacale sul sito ufficiale. E' disposto dall'Istituto l'albo sindacale ad esclusivo uso delle organizzazioni che operano nel comparto scuola.

ART. 54

DIRITTO DI RIUNIONE

Il personale della scuola può esercitare il diritto di riunione sindacale nei locali della scuola fuori dell'orario di lavoro o in orario di lavoro, secondo le norme in vigore.

ART. 55

SCIOPERO DEI DOCENTI

In caso di sciopero dei docenti, l'orario delle lezioni può essere modificato.

Lo sciopero e conseguenti modifiche dell'orario delle lezioni sono tempestivamente comunicati agli studenti e , per loro tramite, alle famiglie.

ART. 56

SERVIZI MINIMI

In caso di sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, il personale osserva quanto previsto dall'accordo sui servizi minimi essenziali di cui al C.C.N.L. del comparto scuola vigente e al contratto integrativo d'Istituto.

ART.57

PROCEDIMENTI DI NOTIFICAZIONE

Tutte le comunicazioni sindacali avvengono mediante pubblicazione all'albo della scuola. Il materiale, prima della pubblicazione, viene vistato dal Dirigente scolastico.

ART. 58

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Il Dirigente scolastico assegna i Docenti alle classi, considerati i criteri generali indicato dal Consiglio d'Istituto e le proposte formulate dal Collegio dei Docenti e tenendo conto della necessità di ottimizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Istituto.

TITOLO VI

ORGANI COLLEGIALI

ART. 59

ORGANI COLLEGIALI DI ISTITUTO

Nel Liceo operano, ciascuno secondo le proprie competenze, gli OO. CC. di cui al D.P.R. 31/574 n.416 recepito nel T.U. 16/4/1994 n.297. Nell'espletamento delle loro funzioni e dei loro poteri

propositivi,deliberanti e di esecuzione, i componenti dei predetti collegi operano in conformità alla vigente normativa in materia.

ART. 60

CONVOCAZIONE

La convocazione degli Organi collegiali è disposta con preavviso di almeno cinque giorni per le riunioni ordinarie e di un giorno per quelle straordinarie. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno e la durata della riunione Per le riunioni degli OO. C C. è prevista una durata di norma non superiore a due ore;in caso di necessità, a maggioranza,è decisa, seduta stante, la prosecuzione o il rinvio della riunione. Gli atti relativi ai punti all'ordine del .giorno. sono depositati in sala prof. due giorni prima della riunione dell'organo collegiale a disposizione dei componenti dell'organo.

ART. 61

COLLEGIO DEI DOCENTI

Composizione e articolazione

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Fanno altresì parte del Collegio,i docenti di conversazione di lingua e i docenti di sostegno che,ai sensi dell'art.315 comma 5 T.U. 297/94, assumono la con titolarità delle classi in cui operano. Il Collegio dei Docenti ha la facoltà di articolarsi in commissioni, comitati, gruppi di lavoro, dipartimenti.

ART. 62

FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti :

- Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare ,cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare,nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- Formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione,la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei Docenti,per la formulazione dell'orario delle lezioni e per la svolgimento delle altre attività scolastiche,tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto.
- Delibera,ai fini della valutazione degli alunni e unicamente per tutte le classi,la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,proponendo,ove necessario,opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

- Provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i Consigli di classe nei limiti e nelle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- Adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo in conformità agli articoli 276 e seguenti del T.U. 297/94 e dell'art.6 D.P.R. n.275 dell' 8/03/1999.
Promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell' Istituto;
- Sceglie ,nel suo seno,i Docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- Programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
- Esamina,allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero,i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni,su iniziativa dei Docenti della rispettiva classe e sentiti specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti di medico,socio-psico-pedagogici e di orientamento;
- Esprime al Dirigente scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli artt.468 e 506 del T.U. 297/94;
- Tra le competenze dei Docenti rientrano anche quelle previste nell'ambito delle procedure di definizione della Carta dei servizi della scuola,disciplinate dal D.P.C. C.M. 7 giugno 1995(vedi norme allegate),in ordine ai profilo didattico- educativi e all'elaborazione del Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto (P.T.O.F.)
- Esprime parere per gli aspetti didattici,in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. ,approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9/10/1990 , n.309;
- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U.,dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
- Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe;
- Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni volta che il Dirigente ne ravvisi la necessità,oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;comunque,almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre;
- Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione;
- Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico al docente collaboratore che non espleta la funzione vicaria.

ART. 63

CONSIGLIO DI ISTITUTO – ELEZIONI

Il Consiglio di Istituto è eletto dal corpo docente,dagli studenti,dai genitori e dal personale A.T.A. I membri eletti che per tre volte consecutive non partecipano alle sedute,senza giustificato motivo,decadono dalla carica.

ART. 64

CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Composizione e funzionamento

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli alunni e il Dirigente scolastico.

- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento;
- Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente;
- Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico, o ausiliario, un genitore e un alunno. Della giunta fanno parte di diritto, il Dirigente scolastico, che la presiede, ed ha la rappresentanza dell'Istituto ed il Capo dei servizi di segreteria che svolge anche le funzioni di segretario della giunta stessa;
- Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione,
- Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per permanere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente;
- Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.

ART. 65

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- Il Consiglio di Istituto elabora e Adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
- Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- Adozione del regolamento interno dell'Istituto, che deve, tra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del T.U. 297/94:

- Acquisto ,rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici(compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie) e acquisto di materiali di consumo occorrenti alle esercitazioni;
- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,interscolastiche,extrascolastiche,con particolare riguardo ai corsi di recupero,di sostegno, e di orientamento,alle libere attività complementari,alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- Forme e modalità per le iniziative assistenziali che possano essere assunte dall'Istituto;
- Il Consiglio di Istituto indica,altresi,i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei singoli docenti;
- Provvede all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe;
- Esprime parere sull'andamento generale,didattico ed amministrativo dell'Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt. 276 e ss. Del T.U. 297/94;
- Delibera, sentito il Collegio dei Docenti per gli aspetti didattici,le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 ottobre 1990 n. 309;
- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. 297/94,dalle leggi e dai regolamenti,alla sua competenza;
- La Giunta esecutiva predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;prepara i lavori del Consiglio di Istituto,fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura l'esecuzione delle relative delibere.

ART. 66

PUBBLICITA' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il verbale delle delibere del C.d.I. è pubblicato sul sito ufficiale, entro il termine di 15 giorni dalla data di assunzione della delibera e l'atto rimane esposto per un periodo di 10 giorni consecutivi.

I verbali delle delibere in pubblicazione, con i relativi allegati, durante lo stesso periodo di giorni 10, sono depositati nella segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta motivata.

La data di affissione è attestata dal Direttore dei servizi generali amministrativi.

ART. 67

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DEL C.d. I.

Alle sedute del C.d.I. possono assistere, previo accertamento del titolo di elettore, gli elettori delle componenti rappresentative nel Consiglio. Essi non hanno diritto di parola e il loro comportamento non può essere di pregiudizio al normale andamento della seduta.

ART. 68

CONSIGLIO DI CLASSE COMPOSIZIONE E FUNZIONE

Il consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i Docenti di sostegno che, ai sensi dell'articolo 315 comma 5 del T.U., sono contitolari delle classi interessate e dal Dirigente scolastico. Fanno parte altresì del Consiglio di classe due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti rispettivamente dai genitori e dagli studenti della classe. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti disciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei Docenti. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Il consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

ART. 69

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico, oppure da un docente delegato membro del consiglio della classe. Svolge la funzione di segretario verbalizzante un docente designato dal Dirigente scolastico. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal

presidente e dal segretario. E' prevista, in seno all'organo collegiale, la figura del coordinatore, designata dal Dirigente scolastico.

ART. 70

COORDINATORE DI CLASSE

Il docente coordinatore del Consiglio di classe cura i rapporti di collaborazione con gli altri colleghi, con gli alunni della classe, con le famiglie e con il Dirigente Scolastico. Raccorda le attività didattiche con quelle extracurricolari, coordina i lavori del Consiglio sulle linee direttive della progettazione didattica della classe, considerate le programmazioni disciplinari dei Docenti e le finalità educative individuate dal Collegio dei Docenti. Acquisisce i dati relativi all'andamento didattico ed educativo e, al momento delle verifiche dell'attività scolastica, fornisce al Consiglio ulteriori elementi di valutazione. Egli, in presenza di particolari e urgenti problemi nella classe, propone la convocazione dello stesso Consiglio di classe.

ART. 71

MODALITA' DI COORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli Organi Collegiali, di cui al presente Regolamento, programma nel tempo le proprie attività, in rapporto alla propria competenza, allo scopo di regolare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle attività stesse e della vita della scuola.

ART. 72

ATTIVITA' DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ferme restando le competenze specifiche ed esclusive attribuite dalla scuola a ciascuno di essi, ogni organo collegiale della scuola a livelli di Istituto opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele in determinate materie, ma con rilevanza diversa. Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze in materie definite di un determinato organo quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro organo collegiale.

ART. 73

NORME GENERALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento a tutta la normativa vigente in materia di organi collegiali della scuola a livelli di Istituto.

TITOLO VII

ASSEMBLEE

ART. 74

CLASSIFICAZIONE

Nell'Istituto sono operanti le seguenti assemblee: assemblea d'Istituto degli studenti, assemblea di classe degli studenti, assemblea del Comitato studentesco, assemblea d'Istituto dei genitori, assemblea di classe dei genitori.

ART. 75

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ASSEMBLEE

Tutte le assemblee devono:

- a. Essere convocate almeno 5 giorni prima dello svolgimento con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora;
- b. eleggere un proprio presidente che assicuri il normale svolgimento dell'assemblea e garantisca l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti;
- c. Individuare un segretario che proceda alla verbalizzazione.

Tutte le convocazioni di assemblee dei genitori si effettuano mediante comunicazioni alle classi perché gli studenti ne diano avviso ai genitori e mediante affissione di avviso all'albo. Tutte le convocazioni di assemblee di studenti si effettuano mediante comunicazioni alle classi: in occasione delle assemblee studentesche d'Istituto le famiglie devono essere informate, per il tramite degli studenti, con il dovuto anticipo.

Nessuna assemblea è consentita negli ultimi trenta giorni di lezione.

ART. 76

ASSEMBLEA STUDENTESCA DI ISTITUTO

La regolamentazione generale per lo svolgimento delle assemblee di istituto fa riferimento al D.Leg. del 16 aprile 1994, n°297. e successive modifiche ed integrazioni

E' consentito lo svolgimento di una assemblea studentesca di istituto al mese normalmente a partire dalla prima ora di lezione, subito dopo l'appello, e nei limiti delle ore di lezione di una giornata.

Una ulteriore assemblea mensile può svolgersi fuori dalle ore di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

L'assemblea è convocata su richiesta del 10% degli studenti o a maggioranza del comitato studentesco d'istituto con l'ordine del giorno già predisposto e con l'indicazione del giorno e delle ore di durata.

All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o ad un suo delegato, i Docenti dell'Istituto che lo desiderino.

Il Dirigente o il suo delegato ha il potere di intervento in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea.

In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto di norma si articola in assemblee di classi parallele o distinte in biennio e triennio o in qualsiasi altra articolazione.

Le assemblee di Istituto a cui possono partecipare esperti di problemi sociali, artistici e scientifici (in numero non superiore a 4 per anno scolastico), qualora siano svolte in locali esterni alla scuola, vengono regolate dalle seguenti clausole:

- la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici e scientifici, deve essere autorizzata
- dal Consiglio di Istituto cui va inoltrata la richiesta almeno 10 giorni prima;
lo spazio assembleare esterno all'edificio scolastico viene concordato con il Dirigente Scolastico;

E' garantita la presenza di insegnanti secondo il normale turn-over del giorno.

Le presenze nel luogo di assemblea vengono registrate dai docenti di classe della prima ora

Non sono ammessi estranei, se non autorizzati dal Dirigente scolastico o da suoi delegati.

Durante l'assemblea è proibito fumare, sporcare o procurare danni.

I rappresentanti di classe, coordinati dal personale della scuola appositamente designato, sono tenuti a controllare che nessuno studente abbandoni l'assemblea prima del suo scioglimento.

Qualora l'assemblea venga sciolta prima delle ore 12.00 gli studenti sono tenuti a tornare nelle proprie aule accompagnati dai rispettivi insegnanti di turno .

ART. 77

ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese entro l'orario di lezione nei limiti di due ore consecutive che però non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana o nelle stesse ore di lezione. Una ulteriore assemblea di classe può essere tenuta fuori dell'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Ogni assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico al quale va presentata la richiesta con l'indicazione dell'ordine del giorno e le firme dei docenti nelle cui ore di insegnamento avviene l'assemblea. A dette assemblee possono assistere, con diritto di parola, su richiesta degli studenti oltre al Dirigente scolastico, i professori della classe che lo desiderino. Ogni classe elegge due rappresentanti di classe.

ART. 78

COMITATO STUDENTESCO

I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe formano il Comitato studentesco d'Istituto che elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed una giunta esecutiva. La giunta ha rapporti con tutti gli altri organi collegiali e può, su eventuale invito, essere presente ai lavori degli altri organi collegiali senza diritto di parola e di voto.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese, oltre l'orario scolastico, per i rappresentanti di classe degli alunni , subordinatamente alla disponibilità dei locali.

ART. 79

ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEI GENITORI

L'assemblea dei genitori nei locali dell'Istituto è autorizzata dal dirigente Scolastico sentita la giunta esecutiva.

Tale assemblea è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea ove sia stato eletto, oppure della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure con la richiesta di almeno un terzo dei genitori. La richiesta può essere sottoscritta da un solo genitore per studente.

L'assemblea d'Istituto dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in copia al C.d.I.

Hanno facoltà di partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico ed i docenti dell'Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea può articolarsi in assemblee di classi parallele.

ART.80

ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI

L'assemblea è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di classe o su richiesta di almeno un terzo dei genitori di alunni della classe.

La richiesta può essere sottoscritta da un solo genitore per alunno.

Qualora l'assemblea si svolga nei locali dell'Istituto, la data e l'ora sono concordate con il Dirigente scolastico.

All'assemblea di classe dei genitori, possono partecipare se invitati e con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti di classe.

ART. 81

COMITATO DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe hanno facoltà di costituire un Comitato dei genitori d'Istituto.

Qualora il Comitato debba riunirsi nei locali dell'Istituto, la data e l'ora di svolgimento della riunione devono essere concordate con il Dirigente scolastico.

ART. 82

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche o aggiunte possono essere apportate a maggioranza, su proposta di almeno 1/3 dei consiglieri.

ART. 83

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, redatto ed adottato secondo le norme vigenti in materia, è parte integrante della Carta dei Servizi – P.T,O.F. dell' Istituto.

Il presente Regolamento diviene obbligatorio scaduti i dieci giorni dalla pubblicazione sul sito ufficiale della scuola

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento alla normativa vigente.